

# FAQ- CAMPAGNA VACCINALE

## 1) Obbligo Vaccinale per tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Psicologi

L'obbligo introdotto dal D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 vale per gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività **nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali.**

La vaccinazione è un requisito essenziale per l'esercizio della professione e può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. Attualmente tale pericolo può essere accertato dal proprio **Medico di Medicina del Generale.**

Come previsto dall'art. 4, commi 5 e 6 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, le Aziende Sanitarie Locali competenti (le ATS in Regione Lombardia) accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Si ricorda che le ATS stanno procedendo all'invio delle notifiche ai professionisti sanitari inadempienti come da ultima news pubblicata [QUI](#).

In sede di conversione del Decreto Legge n.44 del 1° aprile 2021, avvenuta con L. n.76 del 28 maggio 2021, il legislatore non ha recepito la proposta di esonerare dall'obbligo vaccinale gli Psicologi/Psicoterapeuti, anche se svolgono le prestazioni da remoto, senza contatti interpersonali.

Infatti, se il professionista sanitario lavora da remoto interagendo con i pazienti sempre e solo da una postazione internet, senza un contatto diretto in presenza, viene meno la necessità di mantenere adeguate condizioni di sicurezza (distanziamento, utilizzo di DPI, ecc.) che la norma vuole salvaguardare.

Questa soluzione interpretativa era stata sostenuta anche dall'OPL nel webinar "Parla con OPL, campagna vaccinale psicologi" del 7 aprile 2021 ( [VIDEO](#) ).

Questa opzione interpretativa va rimodulata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n. 76/2021.

La volontà del legislatore è quella di prevedere, fino al 31 dicembre 2021, un **obbligo generalizzato di vaccinazione per tutti i professionisti sanitari**, tra i quali sono ricompresi Psicologi e Psicoterapeuti, con l'unica eccezione riconducibile a "condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di MMG" (patologie pregresse, assunzione di farmaci particolari ovvero aver già avuto il Covid).

È possibile una diversa interpretazione dell'art.4 della L.76/2021, ma questo espone a possibili contestazioni da parte delle Aziende Sanitarie, unici soggetti chiamati a valutare la sussistenza o meno dei requisiti per l'esonero.

La diversa interpretazione dell'art.4 della L.76/2021 potrebbe fondarsi sull'elemento letterale e sulla finalità/ratio che intende perseguire: se lo scopo dell'obbligo vaccinale è tutelare la salute dei pazienti, mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, garantire contatti interpersonali sicuri, nelle prestazioni a distanza, che avvengono da una postazione internet da casa e non uno studio professionale, il rischio di contagio da Covid 19 sarebbe inesistente.

In tale situazione l'Azienda Sanitaria potrebbe, infatti chiedere all'Ordine di sospendere dall'esercizio dall'attività il professionista non vaccinato, richiamando la deroga legislativa (art.4 comma 2 L.76/2021) espressamente prevista per particolari condizioni cliniche.

Si ribadisce che la decisione di sospendere il professionista che non vuole sottoporsi a vaccinazione per ragioni diverse da quelle cliniche è di esclusiva competenza dell'Azienda Sanitaria.

Il suggerimento dell'OPL per evitare censure, possibili contenziosi e problemi con l'azienda sanitaria, è quella di aderire all'interpretazione aderente alla volontà del legislatore.

## **2) Esenzione dall'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari**

Ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 la vaccinazione può essere omessa o differita: "Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, [...]".

Per coloro che necessitano di ulteriori informazioni sulla somministrazione del vaccino in riferimento allo stato di gravidanza o allattamento possono consultare le FAQ pubblicate dall'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19>

***L'Ordine non ha competenza per valutare le fattispecie personali che danno origine all'esenzione o al differimento della vaccinazione pertanto non può rispondere ai quesiti in merito che vanno invece posti al Medico di Medicina Generale.***

***Pertanto, si prega di NON inviare alla Segreteria dell'Ordine eventuali certificati medici, cartelle cliniche o attestati di avvenuta vaccinazione. Sono dati sensibili e riservati da inviare, previa specifica richiesta, solo ai medici e alle autorità sanitarie competenti.***

## **3) Informazioni sulla registrazione al portale Regione Lombardia per la prenotazione del vaccino**

Per informazioni e difficoltà nella registrazione sul [portale di Regione Lombardia](#) è necessario contattare il numero Verde: **800 894 545**.

***Si ricorda che l'Ordine non ha alcun coinvolgimento nella costruzione e gestione del sistema regionale di prenotazione del vaccino, pertanto non può rispondere a domande inerenti alla modalità di iscrizione. Tutte le informazioni relative si possono ricavare dalle indicazioni sul sito della Regione e attraverso il numero verde dedicato.***

Per quanto concerne l'[autocertificazione](#) da rilasciare in sede vaccinale, la dichiarazione "di essere esercente una professione sanitaria" è in capo al singolo professionista in riferimento alla propria specifica situazione. Né l'Ordine né l'ATS di riferimento può certificare al posto del professionista la sussistenza di una fattispecie che preveda l'esonero dall'obbligo vaccinale.

Si ricorda che, attualmente, la vaccinazione può essere omessa o differita "solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, [...]".

## **4) Prenotazione al vaccino in base alla propria Residenza/domicilio**

La [piattaforma implementata](#) dalla Regione Lombardia prevede come dato obbligatorio la **residenza sul territorio lombardo**.

Per coloro che non sono residenti ma hanno un **domicilio in Regione Lombardia**, devono effettuare la prenotazione chiamando il numero Verde: **800 894 545**

Per ulteriori informazioni si rimanda alle FAQ di Regione Lombardia [QUI](#)

Si ricorda che la somministrazione del vaccino avviene presso il centro vaccinale di riferimento del territorio di residenza/domicilio del cittadino. In fase di raccolta dell'adesione alla campagna vaccinale, il sistema raccoglie l'indirizzo di residenza/domicilio della persona interessata che viene utilizzato per la programmazione della vaccinazione.

Per coloro che **non risultano avere una residenza o domicilio in Lombardia**, sono invitati a monitorare il portale vaccinale della Regione di appartenenza e a contattare le Aziende Sanitarie locali preposte alla gestione della Campagna vaccinale.

#### **5) Obbligo vaccinale per Residente all'estero.**

Tutti coloro che sono residenti in uno Stato estero, devono contattare le strutture preposte alla gestione della campagna vaccinale per la somministrazione nella Nazione estera. È necessario verificare i regolamenti e norme della Nazione attuale di residenza in merito a come fornire la propria adesione.

Si ricorda che la [piattaforma](#) implementata dalla Regione Lombardia richiede come dato obbligatorio la residenza sul territorio lombardo.

#### **6) Somministrazione vaccino per Tirocinanti post laurea**

come richiesto dal il D.L. n.44 del 01/04/2021 l'art.4 co.3: "[...] ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette **l'elenco degli iscritti**, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede."

Pertanto, l'Ordine ha inviato solo i nominativi dei professionisti sanitari iscritti al proprio Albo **e non può effettuare il trattamento di dati di persone non attualmente iscritte.**

Infine, si ricorda che la piattaforma implementata da Regione Lombardia permette solo ai **professionisti iscritti all'Albo** di inviare la propria adesione alla campagna vaccinale.

#### **7) Informazioni sulle tempistiche e modalità di somministrazione del vaccino (1° e 2° dose) ed eventuali certificazioni rilasciate.**

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia non risponde a quesiti inerenti alla gestione della campagna vaccinale e prenotazione degli appuntamenti, che sono di esclusiva competenza delle strutture sanitarie.

In tali casi è necessario contattare il numero **verde gratuito di Regione Lombardia: 800 894 5454**